

Codice A1618A

D.D. 19 aprile 2024, n. 264

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di realizzazione di fabbricato produttivo su piazzale esistente, nel Comune di Monticello d'Alba (CN), località Fraz. S. Antonio. Richiedente: S.R.T. Italia Srl (P. IVA 03244390047) - Istanza di variante in corso d'opera.



ATTO DD 264/A1618A/2024

DEL 19/04/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di realizzazione di fabbricato produttivo su piazzale esistente, nel Comune di Monticello d'Alba (CN), località Fraz. S. Antonio. Richiedente: S.R.T. Italia Srl (P. IVA 03244390047) – Istanza di variante in corso d'opera.

In data 14/02/2024 (ns. Prot. n. 27351), per tramite del SUAP del Comune di Monticello d'Alba, è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud dal Sig. Giuliano Antonino, in qualità di rappresentante legale della ditta S.R.T. Italia Srl, avente sede in Roddi (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per la proposta di variante in corso d'opera consistente nella costruzione di un fabbricato produttivo da realizzarsi sul piazzale esistente; più nel dettaglio, il fabbricato include anche la realizzazione di locali tecnici, di una tettoia e di un muretto in cls di recinzione, inclusi piccoli adeguamenti del piazzale esistente.

La superficie oggetto della proposta di variante interessa i terreni censiti a Catasto in Comune di Monticello d'Alba, Fg. 6, Mappali 35p – 72p – 370p – 374 – 375 – 376 – 377 – 378p – 379p – 380 – 381p – 385p – 386p – 200 – 460p – 461p – 521p - 522, su una superficie complessiva di ca. 27.807 mq, tutti non boscati, e movimenti terra (scavi e riporti) pari a ca. 2.681 mc.

All'istanza di variante sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione tecnica
- > relazione geologica
- > planimetrie, profili e sezioni di progetto
- > documentazione fotografica.

Premesso che:

- con DD n. 1021 del 16/04/2021 il Settore Tecnico Regionale - Cuneo (A1816B) ha autorizzato l'intervento di realizzazione di un nuovo piazzale nel Comune di Monticello d'Alba (CN), località

Fraz. S. Antonio, nei confronti della ditta S.R.T. Italia Srl, in area sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, su una superficie pari a 14.048 mq, tutti non boscati, e una volumetria risultante di ca. 3.822 mc (sommando le quantità di scavo e riporto), sui mappali del Fg. 6 nn. 374, 375, 376, 377, 378, 72;

- in data 21/02/2024 (ns. Prot. n. 32034) sono pervenute integrazioni volontarie relative alla proprietà dei terreni oggetto di intervento;

- successivamente, il 18/03/2024 (ns. Prot n. 49782) sono pervenute ulteriori integrazioni volontarie relative alla realizzazione della vasca di laminazione.

Tenuto conto che la proposta di variante comporta quindi un aumento di superficie oggetto di trasformazione pari a ca. 13.759 mq (tutti non boscati) e ulteriori scavi e riporti per ca. 3.551 mc imputabili alla realizzazione delle fondazioni del fabbricato, della rete di regimazione delle acque bianche, del muretto di recinzione e della nuova vasca di laminazione.

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

La citata DD n. 1021/2021 del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) vincolava il richiedente al versamento del deposito cauzionale ex art. 8 della L.R. 45/1989 per l'importo di euro 1.405,00, nonché al pagamento del corrispettivo di rimboschimento ex art. 9 della medesima legge, per l'importo di euro 1.962,44.

Come da documentazione agli atti è stato verificato che entrambi gli importi sono stati pagati antecedentemente alla data di inizio lavori, che risulta essere il 07/06/2021.

Si conferma che l'intervento risulta inoltre essere esente dagli obblighi di compensazione di cui alla L.r. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata, neppure per la parte aggiuntiva.

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e visto il parere geologico favorevole con prescrizioni espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), pervenuto in data 08/04/2024 (ns. Prot. n. 65093), l'intervento proposto in variante a quanto già autorizzato è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

determina

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Sig. Giuliano Antonino, in qualità di rappresentante legale della ditta S.R.T. Italia Srl (P. IVA 03244390047), avente sede in Roddi (CN), a realizzare la proposta di variante in corso d'opera consistente nella costruzione di un fabbricato produttivo da realizzarsi sul piazzale esistente; tale fabbricato include anche la realizzazione di locali tecnici, di una tettoia e di un muretto in cls di recinzione, di una vasca di laminazione, inclusi piccoli adeguamenti del piazzale esistente; tutto ciò comporta l'estensione degli interventi con un aumento delle superfici trasformate pari a ca. 13.759 mq (tutti non boscati) e ulteriori scavi e riporti per ca. 3.551 mc. Pertanto, l'intervento complessivo (già autorizzato e soggetto al presente provvedimento) si colloca sui terreni censiti a NCT nel Comune di Monticello d'Alba, Fg. 6, mappali 35p – 72p – 370p – 374 – 375 – 376 – 377 – 378p – 379p – 380 – 381p – 385p – 386p – 200 – 460p – 461p – 521p - 522, su una superficie complessiva di ca. 27.807 mq, tutti non boscati, con movimenti terra totali (scavi e riporti) pari a ca. 7.373 mc. L'intervento dovrà essere effettuato rispettando scrupolosamente il progetto di variante allegato all'istanza e agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico, espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima;

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni di carattere generale:

- 1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018; l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
- 2) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;
- 3) l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
- 4) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
- 5) il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario

prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

6) questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

9) Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud (PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it) e al Nucleo Carabinieri-Forestale di Alba dovranno pervenire la comunicazione di fine lavori e la relazione di fine lavori volte ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

- di stabilire che la presente Determinazione Dirigenziale conferma la validità della precedente DD di autorizzazione n. 1021 del 16/04/2021 per una durata di **48 (quarantotto) mesi dalla data della medesima** e che i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione di fine lavori**, come da prescrizione sopra riportata, **entro 60 giorni dal termine dei medesimi;**

- di dare atto che il richiedente ha provveduto nei tempi e con le modalità dovute al pagamento del deposito cauzionale ex art. 8 della L.R. 45/1989 per l'importo di euro 1.045,00, nonché del pagamento del corrispettivo di rimboschimento ex art. 9 della medesima legge, per l'importo di euro 1.962,44;

- di dare atto che l'intervento autorizzato risulta essere sempre esente dagli obblighi di compensazione di cui alla L.R. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al SUAP del Comune di Monticello d'Alba.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena

conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) / A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 282 / 2020C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud – **A1618A**

Oggetto: RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;
Autorizzazione di interventi in Variante alla Determinazione Dirigenziale n. 1021/A1816B del 16/04/21, finalizzati alla nuova costruzione di un fabbricato artigianale ad uso deposito sul piazzale pavimentato autorizzato con la DD citata, in Comune di Monticello d'Alba (CN), Località Frazione Sant'Antonio 1/A
Parere geologico tecnico

In data 29/02/2024, ns. prot. n. 10496, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza della Società S.R.T. ITALIA s.r.l., finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, per lavori in Variante, per la nuova costruzione di un fabbricato artigianale ad uso deposito su un piazzale pavimentato, autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 1021/A1816B del 16/04/21, in Comune di Monticello d'Alba (CN), Località Frazione Sant'Antonio 1/A, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- relazione tecnica (arch. Roberto Rosa);
- relazione geologica (geol. Giuseppe Galliano);
- tavole di progetto (arch. Roberto Rosa).

A seguito del sopralluogo, effettuato in data 01/03/2024, e dal confronto con i progettisti incaricati, sono risultate necessarie delle modifiche progettuali, pervenute come integrazioni spontanee in data 26/03/2024, ns. prot. n. 15566.

Dalla documentazione inviata, comprensiva delle integrazioni sopra citate, risulta che le modifiche al progetto già autorizzato (DD n. 1021/A1816B/2021) consistono nella realizzazione di un nuovo fabbricato artigianale ad uso deposito sul piazzale pavimentato autorizzato e nella modifica della vasca di laminazione autorizzata che viene riposizionata, mantenendo comunque la capacità di invaso necessaria di 2000 m³. Complessivamente l'intervento in variante comporta la modificazione/trasformazione di 27.806,56 m² rispetto ai 14.048,00 m² già autorizzati e ulteriori volumi di movimento terra, comprensivi di scavi e riporti di circa 3.550,84 m³, per la realizzazione delle fondazioni del fabbricato, della rete di regimazione delle acque bianche, del muretto di recinzione e della nuova vasca di laminazione.

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale inviata, della relazione geologica e del sopralluogo effettuato in data 01/03/2024, risulta che i lavori in oggetto non alterano in modo significativo le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area, pertanto si ritiene che gli interventi previsti siano compatibili con l'attuale assetto idrogeologico.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Si evidenzia che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza ai sensi della l.r. 45/1989, ad effettuare modificazione e o trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione dei lavori in oggetto, in variante rispetto a quanto già autorizzato dal Settore tecnico regionale – Cuneo con la Determinazione Dirigenziale n. 1021/A1816B del 16/04/21, su una superficie di 27.806,56 m², rispetto ai 14.048,00 m² già autorizzati, e ulteriori volumi di movimento terra di circa 3.550,84 m³, comprensivi di scavi e riporti, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, da parte della Società "S.R.T. ITALIA s.r.l.", sui terreni catastalmente individuati al N.C.T. del Comune di Monticello d'Alba (Cn), al Foglio 6, mappali vari come indicati nella documentazione inviata, a condizione che venga rispettato il progetto in Variante che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 2. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
- 3. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
- 4. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
- 5. le operazioni di riporto dovranno essere effettuate per strati successivi adeguatamente livellati e compattati.*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

**LA DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Monica AMADORI**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005*

*Funzionari istruttori
geol A. Pagliero - tel. 0171 321945
antonio.pagliero@regione.piemonte.it*

*CORSO KENNEDY, 7 BIS
12100 CUNEO
TEL. 0171321911*